

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 30.04.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 298

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30.04.2020, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **30.04.2020**

L' Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 29.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Torre

	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA Città Metropolitana di Messina N° 21 Reg. Del 29.04.2020 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
---	---

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ OIKOS SPA PER IL PAGAMENTO PRO-QUOTA DEI DEBITI PREGRESSI DELL'ATO ME2 SPA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **13,00** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento "<https://meet.jit.si/Comunedinovara>;" ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autonomie Locali dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Presente
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
4. GULLO PAMELA	ASSESSORE	Assente
5. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Assente
TOTALE		Presenti 3 Assenti 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. GIUSEPPE TORRE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. **GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: "CONFERIMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ OIKOS SPA PER IL PAGAMENTO PRO-QUOTA DEI DEBITI PREGRESSI DELL'ATO ME2 SPA".

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

Tutti i componenti collegati da remoto hanno concordemente attestato di essere perfettamente adottati dei contenuti specifici della proposta e di condividerla in ogni sua parte.

Sottoscrivono il verbale in quanto presenti il Sindaco e il Segretario Comunale.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -							
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE							
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO DEL SINDACO	SETTORE INTERESSATO AREA AMMINISTRATIVA						
OGGETTO:	Conferimento incarico ad un legale per la costituzione del Comune di Novara di Sicilia innanzi al Tribunale Civile di Catania nel procedimento giudiziale promosso dalla Società OIKOS SpA per il pagamento pro-quota dei debiti pregressi dell'ATO ME2 SpA						
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1) " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>							
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data, 27.04.2020</p> 						
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile parere: FAVOREVOLE</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Attestandone la copertura finanziaria.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPESE</th> <th>DIMINUZIONE DI ENTRATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>al Codice ex cap. 10/100 imp. 1.051/12</p> <p>Data 27.04.2020</p> 		SPESE	DIMINUZIONE DI ENTRATE	EURO		
	SPESE	DIMINUZIONE DI ENTRATE					
EURO							
DELIBERAZIONE NUMERO21.....	IL VERBALIZZANTE						



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per la costituzione del Comune di Novara di Sicilia innanzi al Tribunale Civile di Catania nel procedimento giudiziale promosso dalla Società OIKOS SpA per il pagamento pro-quota dei debiti pregressi dell'ATO ME2 SpA

Premesso:

- **Che** con Atto di citazione notificato il 14/01/2020 la Società OIKOS SpA ha inteso procedere nei confronti della Regione Siciliana, e specificamente nei confronti dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e della Gestione liquidatoria unitaria ex L.R. n. 9/2010 dell'ATO ME2 SpA, le SRR Messina Metropolitana e Messina Provincia, al fine dell'accertamento e dichiarazione da parte del Tribunale adito dell'inadempimento all'obbligo di pagamento della complessiva somma di € 2.423.542,90, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, e la conseguente condanna al pagamento della somma richiesta;

- **Che** in via subordinata, ognuno per la parte di propria precipua pertinenza, anche i singoli Comuni soci dell'ATO ME2 SpA tra i quali lo stesso Comune di Novara di Sicilia risultano chiamati in causa per il pagamento delle fatture emesse nei confronti della Società d'Ambito ed afferenti a pretesi servizi svolti dal Gestore direttamente in favore dei singoli Comuni soci;

- **Che** la pretesa a tal fine azionata nei riguardi del Comune di Novara di Sicilia ammonta a complessivi € 15.236,55, cui va ad aggiungersi una percentuale nella potenziale soccombenza della SRR Messina Provincia pari alla quota di partecipazione posseduta, ovvero allo 0,65% da applicarsi sul totale di detta ulteriore pretesa che viene reclamata dalla OIKOS SpA in misura complessivamente pari ad € 524.969,17;

- **Che** contrariamente a quanto affermato dalla Società attrice, nessuna responsabilità può essere addossata ai Comuni soci della SpA ATO ME2 e ciò in applicazione diretta del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta previsto dall'art. 2325 C.C. che regola i rapporti patrimoniali tra la Società per azioni ed i singoli soci, in forza del quale, per l'appunto: - "Nelle società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio."

- **Che** pertanto, il Comune di Novara di Sicilia, in quanto mero socio di capitale, non compartecipa direttamente e pro-quota dei debiti eventualmente accumulati dall'ATO e non può essere considerato, quindi, in maniera semplicistica e solo in base a questi motivi come debitore di alcuna somma nei confronti dell'ATO ME 2 SpA. (cfr., di recente, SRC Piemonte, deliberazione n. 99/2015/PRSE e, in precedenza, SRC Lombardia, n. 98/2013 che hanno chiaramente sottolineato come il socio di una società di capitali, salvo ipotesi particolari - come nel caso in cui sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società, - risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta)

- **Che** tale principio, tra l'altro, risulta recentemente sacralizzato anche in forza dell'analogo giudizio GESENU SpA vs. ATO ME2 SpA + 38 Comuni conclusosi innanzi alla Corte d'Appello di Perugia con la Sentenza n° 476 del 02/08/2019 confermativa di quella già favorevolmente resa in primo grado, ed in forza della quale, nello specifico, è stata peraltro rigettata ogni possibilità di coinvolgimento dei Comuni nella gestione del servizio e, quindi, nella conseguente responsabilità anche a fini economico-patrimoniali;

- **Che** diverso sarebbe stato, infatti, il caso in cui la Società d'Ambito ATO ME 2 SpA fosse stata strutturata come società semplice (o di persone) nella quale, ovviamente, anche i singoli soci avrebbero dovuto rispondere direttamente nei confronti dei creditori della società.

- **Che** in via ulteriore va evidenziato che le fatture indicate nell'Atto di Citazione come riguardanti il Comune di Novara di Sicilia non risultano mai pervenute a questo Ente e che, verosimilmente, le stesse non riportano alcuna intestazione diretta a questo Ente, sibbene ed esclusivamente, all'ATO ME2 SpA;

- **Che** quindi, nessuna correlazione può essere determinata o sussistere tra dette fatture ed il Comune di Novara di Sicilia e ciò, si ribadisce, anche in relazione al contenuto peculiare tra ATO e Gestore del Servizio rispetto al quale il Comune socio resta del tutto estraneo;

- **Che** ancora e secondo quanto più volte evidenziato anche in analoghe occasioni, del rapporto tra socio dell'ATO Il singolo Comune non poteva essere parte attiva nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e non ne costituisce il diretto beneficiario, non è utente-fruttore del servizio poiché, com'è notorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti veniva espletato dal Gestore direttamente in favore dei singoli cittadini-utenti i quali, a fronte di ciò erano onerati del pagamento della relativa Tariffa (T.I.A. - Tariffa Igiene Ambientale) la cui riscossione doveva essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall'ATO ME 2 SpA mediante l'emissione delle bollette e dei ruoli coattivi, proprio nei confronti dei cittadini-utenti del predetto servizio e dei morosi.

- **Che** per tale motivo nessun rapporto diretto di dare-avere, a nessun titolo, può mai intercorrere fra il Comune e l'ATO e men che mai tra il Comune ed il Gestore del Servizio;

- **Che** peraltro la Società OIKOS SpA si pone, in quest'ambito, in posizione ancora più indiretta e decentrata rispetto alla stessa Società d'Ambito stante che la richiesta di accesso in discarica e quindi il contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe verosimilmente essere stato stipulato direttamente tra il Gestore incaricato del Servizio Integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti (GESENU SpA) con la proprietaria della discarica, senza alcuna possibilità di coinvolgimento, quindi, dell'ATO ME2 SpA e conseguentemente, senza alcuna, sia pur remota e gradata ipotesi di coinvolgimento indiretto dei Comuni Soci;

- **Che** in ogni caso, la gran parte delle fatture per cui è stata attivata la causa che, si ribadisce, non sono mai state trasmesse al Comune né comunque allo stesso riferibili risalgono, per lo più agli anni 2007-2009 e le relative pretese economiche risultano quindi già prescritte;

- **Che** la prima udienza per l'avvio di detta procedura verrà chiamata il prossimo 22 maggio 2020 e che, per tale tipo di procedimento non è prevista la possibilità di comparizione diretta del Comune a mezzo dei propri funzionari;

- **Dato atto** che questo Ente è sprovvisto di Ufficio Legale e che occorre tutelare gli interessi del Comune nominando un legale di fiducia;

- **Dato atto**, altresì, che gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi "intuitu personae" e che non sono sottoposti ai limiti di cui alla legge 311/2004;

- **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 in data 11 maggio 2012, la quale ha statuito che l'affidamento, da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza

giuridica di durata determinata soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte dell'amministrazione;

- **Che** l'Avv. GRAZIA CREA, del Foro di MESSINA, è professionista di fiducia dell'amministrazione e si è dichiarato disposto ad assumere il patrocinio legale del Comune;

- **Dato atto** che il predetto professionista costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza, rilevabile, non soltanto dal curriculum professionale ma anche dagli esiti di precedenti giudizi risolti favorevolmente nell'interesse dell'Ente;

- **Rilevato** che con l'art 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

- **Che** in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e dal D.M. 08/03/2028 n° 37 il compenso per tale tipo di controversia, elaborato in base alle allegare tabelle di calcolo, può essere fissato nella somma di **€ 5.653,90** (compresa CpA, R.A. ed IVA)

- **Che** tale importo è stato determinato in accordo con il predetto professionista, anche in parziale deroga rispetto alle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 37/2018 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti qui stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;

- **Che** in ogni caso, lo scaglione di riferimento viene individuato facendo esclusivo riferimento alle pretese direttamente rivolte nei confronti di questo Ente e non, ovviamente, in relazione al valore complessivo della causa che esorbita di gran lunga il grado di coinvolgimento diretto del Comune di Novara di Sicilia nella causa in oggetto;

- Visto lo schema di disciplinare di incarico-tipo depositato agli atti d'ufficio;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto L'O.AA.EE.LL.;

- **Ritenuto** necessario procedere con urgenza stante l'approssimarsi del termine di scadenza per l'opposizione del decreto ingiuntivo;

Si propone

1. - di conferire incarico per rappresentare e difendere il Comune di Novara di Sicilia innanzi al Tribunale Civile di Catania nel procedimento giudiziale promosso dalla Società OIKOS SpA per il pagamento pro-quota dei debiti pregressi dell'ATO ME2 SpA;

2. - di nominare, per i motivi sopra esposti, l'Avv. GRAZIA CREA del Foro di MESSINA, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nel procedimento in questione, munendolo del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune.

3. - di stabilire il compenso massimo, forfetario ed onnicomprensivo per il predetto incarico nella misura di **€ 5.653,90** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) e che eventuali deroghe alla misura massima del compenso possono essere richieste soltanto alle condizioni premiali previste dall'allegato disciplinare d'incarico il cui onere finanziario rimarrebbe, comunque, a carico della controparte soccombente;

4. - di dare atto che la spesa necessaria per il conferimento del predetto incarico trova copertura finanziaria, quanto ad **€ 2.178,18** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) mediante i fondi allocati all'ex intervento 1010203, Cap. 12, ora 10120312 art. 1, del Bilancio Es. 2020 e per la residua somma di **€ 1.354,84** e di **€ 2.120,88** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) - rispettivamente -

ai corrispondenti capitoli del bilancio Es. 2021 e 2022 secondo quanto espressamente indicato nell'allegata Tabella di calcolo;

5. - di approvare lo schema di disciplinare d'incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;


6. - di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di **€ 5.653,90** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) per le finalità di cui sopra demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

7. - di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di **€ 5.653,90** (comprese spese non imponibili, CpA, R.A. ed IVA) quale compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.

8. - dichiarare la immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione della presente stante la necessità di provvedere tempestivamente alla costituzione in giudizio.

Novara di Sicilia, li 27/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
dr. Giuseppe TORRE



Il Sindaco
dr. Girolamo BERTOLAMI



Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune nel proced innanzi al Tribunale Civile di Catania da parte della Società OIKOS SpA nei confronti delle SRR e dell'ATO ME2 SpA e dei Comuni soci tra i quali, per la parte di propria e pro-quota, anche del Comune di Novara di Sicilia quale socio di capitale della

VALORE DELLA CONTROVERSIA e Scaglione di riferimento:
da € 26.000,01 ad € 52.000,00

Descrizione	spese	compensi
Spese per contributo unificato	€ 0,00	
Altre spese non imponibili	€ 350,00	
Compensi (valori minimi)		
1. - fase di studio della controversia		€ 810,00
2. - fase introduttiva		€ 580,00
3. - fase istruttoria		€ 860,00
4. - fase decisoria		€ 1.385,00
Sub-totale	€ 350,00	€ 3.635,00
spese generali 15%		€ 545,25
Sub-totale	€ 350,00	€ 4.180,25
CpA 4%		€ 167,21
IVA 22%		€ 956,44
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 5.653,90

N.B.: ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo II° della Legge 140/12 il compenso va liquidato per fasi L'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine che la **fase di studio (1)** e quella **introduttiva** della causa (2) ricadono quanto all'impegno di spesa, nell'anno 2020 mentre la **fase istruttoria (3)** può sicuramente riportarsi all'anno 2021 e quella **finale (4- fase decisoria)** nel 2022

pag. 1

COMPENSI ANNO 2020

Descrizione	spese	compensi
Spese non imponibili	150,00 €	
Compensi (valori minimi)		
1. - fase di studio della controversia		€ 810,00
2. - fase introduttiva		€ 580,00
Sub-totale	€ 150,00	€ 1.390,00
spese generali 15%		€ 208,50
Sub-totale	€ 150,00	€ 1.598,50
CpA 4%		€ 63,94
IVA 22%		€ 365,74
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 2.178,18

COMPENSI ANNO 2021

Descrizione	spese	compensi
Spese non imponibili	€ 100,00	
Compensi (valori minimi)		
3. - fase istruttoria		€ 860,00
Sub-totale	€ 100,00	€ 860,00
spese generali 15%		€ 129,00
Sub-totale	€ 100,00	€ 989,00
CpA 4%		€ 39,56
IVA 22%		€ 226,28
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 1.354,84

COMPENSI ANNO 2022

Descrizione	spese	compensi
Spese non imponibili	€ 100,00	
Compensi (valori minimi)		
4. - fase decisoria		€ 1.385,00
Sub-totale	€ 100,00	€ 1.385,00
spese generali 15%		€ 207,75
Sub-totale	€ 100,00	€ 1.592,75
CpA 4%		€ 63,71
IVA 22%		€ 364,42
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 2.120,88

pag. 2